

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA SOCFER S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI FORMIGINE (MO), VIA VANONI, 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2982 del 19/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA SOCFER S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI FORMIGINE (MO), VIA VANONI, 6.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta Socfer S.r.l., avente sede legale e impianto a Formigine (MO), via Vanoni, 6 svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi speciali ed urbani. L'attività consiste nella messa in riserva (R13) ed eventuale cernita, intesa come eliminazione di corpi estranei; i rifiuti vengono successivamente conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

I titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto in oggetto ad oggi vigenti sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 193 del 13/11/2012, avente validità sino al 30/09/2021. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazione della Provincia di Modena n. 218 del 15/04/2015;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal comune di Formigine con atto n. 646 del 26/11/2012, prot. n. 22574, avente validità sino al 03/01/2017.

La ditta Socfer S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena, in data 01/12/2015, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata acquisita agli atti con prot. n. 103827/9.11.6. del 02/12/2015.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Contestualmente l'azienda ha richiesto di ricomprendere nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 anche il titolo ambientale nel seguito elencato:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

Nessuna variazione viene apportata alle tipologie, spazi e quantitativi di rifiuti gestiti.

La Ditta ha fornito elementi di integrazione all'istanza in data 05/05/2016, con particolare riferimento al titolo ambientale in materia di impatto acustico.

In data 11/08/2016, con nota prot. n. 17635, sono pervenuti dal comune di Formigine i seguenti pareri:

- parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento;
- parere favorevole in materia di impatto acustico.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 193 del 13/11/2012 e successiva modifica con i titoli ambientali in materia di scarichi idrici e rumore.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **Socfer S.r.l.** con sede legale e impianto a Formigine (MO), via Vanoni, 6, mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 193 del 13/11/2012 e successiva modifica, con i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4- 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) Di stabilire che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico n. 646 del 26/11/2012, prot. n. 22574, rilasciata dal comune di Formigine è da intendersi, a tutti gli effetti, decaduta.
- 3) **Di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Rumore – comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95.
- 4) **Di disporre che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 30/09/2021** (data di scadenza della determinazione n. 193 del 13/11/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06).
- 5) Di stabilire che sono fatte salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. 193 del 13/11/2012 e successiva modifica, per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 6) Di informare che:
- al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi la inosservanza delle suddette prescrizioni, procederà secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Socfer S.r.l., al comune di Formigine, all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena e alla ditta Hera S.p.A. - Direzione Acqua.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta Socfer S.r.l. (IMP. VIA VANONI, 6) – FORMIGINE

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Socfer S.r.l. presso l'insediamento di Formigine (MO), via Vanoni, 6, svolge attività di messa in riserva ed eventuale cernita, intesa come sola eliminazione di corpi estranei, di rifiuti non pericolosi.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a.le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura;

b.le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via Vanoni;

c.le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti, previo trattamento in impianto di sedimentazione e disoleazione ed impianto con filtri a quarzite e carbone, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Vanoni.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque reflue di dilavamento.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. 646 del 26/11/2012, prot. n. 22574, rilasciata dal Comune di Formigine alla ditta Socfer S.r.l. per l'insediamento di Formigine (MO), via Vanoni, 6;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera S.p.A protocollo n. 90724 del 04/08/2016;

visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Formigine, prot. n. 17635 del 11/08/2016;

richiamati i contenuti del verbale della Conferenza dei Servizi CR/19/12 del 25/10/2012 ed in particolare la sezione "Prescrizioni specifiche scarico in pubblica fognatura".

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta **Socfer S.r.l.**, con sede legale e impianto a Formigine (MO), via Vanoni, 6 **a scaricare** le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di gestione rifiuti nella **nella pubblica fognatura di via Vanoni**;
- 2) lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi:
 - a) con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli e della griglia a mezzo auto-spurgo;
 - b) con frequenza minima trimestrale alla periodica pulizia dei filtri a carbone e quarzite.

La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- 5) l'otturatore galleggiante del filtro a coalescenza deve essere munito di segnalatore acustico tarato in modo tale da entrare in funzione nel caso in cui la densità dell'olio sia prossima al massimo consentito;
- 6) la ditta è tenuta ad eseguire un autocontrollo annuale delle acque in ingresso e in uscita dal sistema di depurazione. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati a cura del titolare dello scarico ed esibiti a richiesta degli incaricati al controllo;

-
- 7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
 - 8) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività;
 - 9) è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE SAC di Modena, al comune di Formigine ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Allegato – RUMORE

DITTA SOCFER S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FORMIGINE (MO), VIA VANONI, 6

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A - Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Socfer S.r.l. presso l’insediamento di Formigine (MO), via Vanoni, 6, svolge attività di messa in riserva ed eventuale cernita, intesa come sola eliminazione di corpi estranei, di rifiuti non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;
 - movimentazione con ragno dei rifiuti effettuata nel piazzale;
 - scarico mezzi mediante ribaltabile;
 - lavorazioni interne (trascurabili per la diffusione del rumore in ambiente esterno);

-
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
 - lo stabilimento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali” con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
 - i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in:
 - a) ricettore R1 in aderenza al confine aziendale Nord, costituito da un'abitazione a due piani;
 - b) ricettore R2 posto a circa 90 m a Sud dal confine aziendale, costituito da un'abitazione a tre piani;
 - i livelli sonori misurati assicurano il rispetto del valore limite di immissione assoluto e del valore limite di immissione di differenziale per i ricettori considerati.

C- Istruttoria e pareri

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Socfer S.r.l. presentata alla Provincia di Modena in data 30/11/2015;

vista la dichiarazione resa dalla ditta in allegato alla domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, nella quale si attesta che non sono intervenute variazioni alla configurazione impiantistica di cui alla valutazione suddetta;

visto il parere favorevole espresso da ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena con prot. n. 14342 del 01/08/2016, in merito alla compatibilità dal punto di vista acustico dell'insediamento produttivo;

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Formigine prot. n. 17635 del 11/08/2016.

D - Prescrizioni e disposizioni

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Vanoni, 6 a Formigine (MO) – foglio 41, mappali 51, 170 e 103, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Socfer S.r.l., secondo la configurazione delle sorgenti sonore descritta nella documentazione di impatto acustico ambientale citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- 3) in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare nel tempo la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 4) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità d'uso delle sorgenti dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.